

la possibilità di farla valere, non potremo dirci un popolo veramente civile.

Ecco le ragioni per cui ho presentato il mio ordine del giorno.

Io non voglio affermare che questa votazione debba seppellire il giudice unico: no. L'onorevole Cotugno ha creduto che questa discussione e questo voto siano il seppellimento di quel grande principio; orbene, io non pretendo nemmeno che questa votazione sia la conferma di quel principio; col mio ordine del giorno, dico soltanto: lasciamo impregiudicato questo sommo principio per quando discuteremo una riforma generale della procedura e confidiamo, soggiungo, che il ministro, conscio, come è, dei bisogni urgenti della giustizia e della magistratura, e del proprio dovere, possa, superato che sia questo triste periodo di vita parlamentare e politica, presentare una riforma radicale che valga a risolvere il problema nel senso che ho detto.

Ecco perchè, onorevole ministro, a quest'ordine del giorno, non per la persona del presentatore, che è modesta, ma per le riserve che l'ordine del giorno stesso fa e per gli auguri che contiene, credo che farete buona accoglienza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sandrini.

SANDRINI. Una brevissima dichiarazione. Tanto nella relazione del ministro, quanto in quasi tutti i discorsi dei precedenti oratori s'è manifestato il concetto che l'abrogazione della legge 19 dicembre 1912 non pregiudichi la questione di principio circa la convenienza del giudice singolo o del giudice collegiale nei giudizi di primo grado. È questa una questione che va riservata alla futura riforma del nostro sistema processuale.

Io, per conto mio, sono favorevole ad un sistema processuale che abbia in primo grado un giudice unico, in secondo grado un giudice collegiale, e la Cassazione come ultimo rimedio. Ma la legge 19 dicembre 1912 ci aveva dato due giudici di primo grado, giudici unici di pretura, i quali avevano una competenza limitata fino a 1,500 lire, e giudici unici di tribunale, i quali avevano una competenza illimitata; e poi collegio giudicante di secondo grado (tribunale) per giudicare le sentenze dei giudici unici pretori, e Corti d'appello per giudicare le sentenze dei giudici unici magistrati. Questa duplicazione era un inconveniente gravissimo, assolutamente esiziale.

La legge sul giudice unico doveva essere coordinata a due condizioni essenziali: 1° la riforma del sistema processuale; 2° la riforma o, se così meglio vi piace di chiamarla, la selezione del personale giudicante.

L'una e l'altra condizione sono mancate; e si capisce come la legge sul giudice unico abbia fatto cattiva prova: perchè questa legge, che istituiva il giudice unico, conservava quell'istituto che doveva essere da essa abolito: cioè il collegio. Quindi, una superfetazione, un innesto di un istituto nell'altro, senza convenienti norme processuali. Su questo punto siamo d'accordo.

Però bisogna anche riconoscere che la legge 19 dicembre 1912 ha portato felici innovazioni. Ne accenno alcune che raccomando alla considerazione dell'onorevole ministro: la più rapida decisione degli incidenti che sorgono nell'istruzione delle cause; la surroga del magistrato che deve liquidare le spese; la più spiccata risoluzione del giudizio di graduazione e di quello fallimentare. Sono innovazioni, portate dal regolamento sul giudice unico, che vale la pena di tener presenti, affinché se ne possa far tesoro nella futura auspicata riforma, se non del Codice di procedura civile, almeno di qualche istituto di esso.

Conchiudo tributando la dovuta lode all'onorevole Dari e all'onorevole Orlando, i quali, fatti consapevoli del generale disagio causato dalla legge 19 dicembre 1912, hanno avuto il coraggio *tout court* di proporre la abolizione; e mentre auspico il momento in cui il processo civile possa essere informato sopra basi veramente logiche, veramente razionali e moderne, esprimo il mio compiacimento per la presentazione di questo disegno di legge e dichiaro che darò ad esso il mio voto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giaracà.

GIARACÀ. Onorevoli colleghi, nell'arduo problema dell'amministrazione della giustizia che incombe oggi sulla Camera, e che sotto ogni suo vario aspetto ha sollevato in quasi tutte le legislature dottissime dispute nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, non io certamente - modestissimo fra gli ultimi arrivati - mi arrogherò la pretesa di aprire nuovi orizzonti alla discussione; ma io intendo ad un compito molto modesto, quello di portare cioè, nello esame delle varie questioni che riflettono il migliore assetto della funzione giudiziaria nel nostro paese il contributo di alcuni sem-